



REGIONE SICILIANA  
**COMUNE DI REALMONTE**  
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

**ORDINANZA SINDACALE**

n. <u>20</u> del Registro data <u>10/08/2022</u>	<b>Stagione balneare 2022 – Disciplina delle attività nelle spiagge realmontine.</b>
--	--

L'Anno **DUEMILAVENTIDUE**, il giorno 10 del mese di **AGOSTO**, nella residenza municipale, la sottoscritta **Avv. Santina Lattuca**,

**SINDACO**

del **Comune di Realmonte**, in virtù della competenza attribuitagli ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. 26 agosto 1992, n. 7, come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. 01 settembre 1993, n. 26, per tutte le materie non di competenza di altri organi del Comune.

Premesso:

- **CHE** è spesso consuetudine porre in essere, nelle spiagge, delle attività e dei comportamenti impropri quali accensione di fuochi in spiaggia, accensione di barbecue per la cottura di cibi con l'utilizzo anche di bombole di gas, montaggio di tende da campeggio, utilizzo di gruppi elettrogeni a motore, emissione di suoni e/o rumori, giochi (palloni, tamburelli, frisbee, etc.) che, oltre a contravvenire alle vigenti disposizioni di legge, di regolamenti, etc., possono potenzialmente arrecare grave nocimento alla pubblica incolumità, generare disturbi alla quiete pubblica e problematiche di ordine pubblico;
- **CHE** tali comportamenti, specialmente nel periodo di ferragosto, quando le spiagge diventano meta di un flusso abnorme di persone, tendono ad incrementarsi in modo esponenziale, diventando del tutto incontrollabili e generando pericoli per la pubblica incolumità e pesanti problematiche di carattere organizzativo e gestionale;
- **CHE** a fronte della enorme quantità di persone che si recano nelle spiagge, i Comuni non dispongono di adeguate risorse umane a causa della ristrettezza dei propri organici e di capacità finanziarie, sempre più ridotte a causa di tagli ai trasferimenti regionali e/ nazionali;
- **CHE**, oltretutto, tutti gli altri organi di vigilanza (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, etc.), si trovano anch'essi impegnati nella gestione della viabilità lungo le strade che portano verso le zone balneari del circondario agrigentino;
- **CHE** nell'ottica di affrontare le problematiche sopra esposte, è stata sollecitata l'adozione di misure che prevedano di qualificare prioritariamente gli aspetti connessi alla *safety* protezione ed alla sicurezza *Security*.
- **CHE** tutto ciò è perseguibile tenendo conto degli aspetti imprescindibili della pianificazione di protezione civile (previsione dei possibili scenari di rischio, studio delle azioni e delle strategie da attuare per la prevenzione dei potenziali pericoli e protezione delle persone e/o delle cose in caso di eventuali incidenti).



- **CHE** con Legge n. 52 del 19 maggio 2022 di conversione del decreto 24 marzo 2022, n. 24, è stata dichiarata la cessazione dello stato di emergenza, sul territorio nazionale, in relazione alla pandemia da Covid-19.

Ciò premesso,

- **REPUTATO** indispensabile adottare delle misure di prevenzione, finalizzate ad una migliore e più sicura fruizione delle spiagge ricadenti nel territorio di questo Comune, in occasione del ferragosto 2022;
- **RITENUTO OPPORTUNO** adottare un provvedimento sindacale che, nel ribadire le disposizioni contenute nel citato D.D.G. n. 476 del 01.06.2007 (specialmente quelle previste dall'art. 3), dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e quelle previste nelle vigenti disposizioni in materia anti-covid-19 (da ultimo, decreto legge 23 luglio 2021 n°105 e conseguenti Nazionali, Regionali e Locali), possa contribuire a diffondere un modo nuovo di concepire la festa di ferragosto, nel rispetto delle leggi vigenti e senza arrecare pregiudizio alla serenità di quanti decideranno di trascorrerla in spiaggia;
- **VISTE** le Ordinanze Sindacali dell'11.08.2020 n. 64 e 11/08/2021 n 19;
- **VISTA** la Legge n. 52 del 19 maggio 2022 di conversione del decreto 24 marzo 2022, n. 24
- **VISTO** il D.D.G. n. 476 del 01.06.2007 dell'ARTA;
- **VISTA** la Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i.;
- **VISTO** l'art. 13 della L.R. n. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in particolare gli artt. 7-bis e 54;
- **VISTO** il D.L. 2305.2008, n. 92 convertito dalla Legge 24.07.2008, n. 125 che modifica l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
- **VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno 05.08.2008 "*Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione*";
- **VISTO** l'art. 844 de Codice Civile;
- **VISTO** l'art. 69 dell'O.R.EE.LL;
- **VISTO** il Vigente T.U.L.P.S.;
- **VISTA** la Circolare del Ministero dell'Interno del 07-06-2017, n° 555/ OP /000199/2017/1;
- **VISTA** la Direttiva del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 19-06-2017, n° 11464;
- **VISTA** la Direttiva del Ministero dell'Interno del 28-07-2017, n° 11001/110(10);
- **VISTA** la Direttiva del Ministero dell'Interno del 18-07-2018, n° 11001/1/110(10);
- **VISTO** il Vigente Codice della Strada ( D.lgs. n° 285 del 30-04-1992), in particolare l'art. 7;
- **VISTO** il Vigente Regolamento di Esecuzione e l'Attuazione del Codice della strada ( D.P.R. n° 495 del 16-12-1992);
- **VISTI** gli atti d'Ufficio

## ORDINA

A decorrere dalle ore 08:00 del 14-08-2022 e sino alle ore 08:00 del 16-08-2022, al fine di garantire la quiete, sicurezza ed incolumità pubblica e di prevenire problematiche di ordine pubblico:

- 1) **il divieto assoluto**, su tutte le spiagge ricadenti nel territorio di questo Comune di:
  - a) accensione di qualsiasi falò o fuoco sulla spiaggia, a qualunque titolo e/o scopo;
  - b) accensione e/o utilizzo di fornelli e/o barbecue per la cottura di cibi, con qualsiasi tipo di alimentazione (gas, carbone, etc.);
  - c) installazione di frigoriferi o altri elettrodomestici;
  - d) utilizzo di gruppi elettrogeni a motore o altra tipologia;
  - e) utilizzo di bombole di gas di qualsiasi tipo e capacità;
  - f) montaggio e utilizzo di tende da campeggio e gazebo, di qualsiasi tipo e dimensioni;
  - g) pernottamento;



O.S.20/2022: "*Stagione balneare 2022 – Disciplina delle attività nelle spiagge realmontine.*"

- h) emissione di suoni e/o rumori, oltre i limiti e/o al di fuori degli orari previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dall'O.S. n. 47/2015;
  - i) giochi (palloni, tamburelli, frisbee, etc.).
  - j) utilizzo di spray urticante al peperoncino;
- 2) **Il divieto** assoluto alle attività di vendita di alimentari, bar, ristoranti, pizzerie, stabilimenti balneari, chioschi, ecc., esistenti nelle località balneari o ubicati sulle spiagge di questo Comune di:
- a) Somministrare, mescolare, distribuire e/o vendere **superalcolici** (presenza di alcol superiore al 21%);
  - b) Somministrare, mescolare, distribuire e/o vendere bevande, di qualunque tipo e genere, in bottiglie di vetro o in lattine
- 3) dalle ore 02:00 alle ore 08:00 del 15.08.2022 e dalle ore 02:00 alle ore 08:00 del 16.08.2022, alle attività di vendita di alimentari, bar, ristoranti, pizzerie, stabilimenti balneari, chioschi, etc., esistenti nelle località balneari o ubicati sulle spiagge di questo Comune è **fatto divieto di**:
- a) diffondere musica con qualsiasi tipo di strumento;
  - b) somministrare, mescolare, distribuire e/o vendere alcolici di qualsiasi tipo;
- 4) l'obbligo alle attività di vendita di alimentari, bar, ristoranti, pizzerie, stabilimenti balneari, chioschi, etc., esistenti nelle località balneari o ubicati sulle spiagge di questo Comune, di somministrare, mescolare, distribuire e/o vendere bevande, di qualunque tipo e genere, in bottiglia di plastica o versate direttamente nei bicchieri di carta o similari;
- 5) di osservare in tutte le spiagge del Comune e nell'esercizio di attività (stabilimenti balneari, chioschi, etc.) le prescrizioni vigenti in materia di Covid 19.

E' fatto obbligo agli agenti delle Forze dell'Ordine e della Polizia Municipale di far osservare le disposizioni della presente Ordinanza Sindacale.

## AVVERTE

tutti coloro che non ottempereranno alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza Sindacale, che saranno puniti, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs.n. 267/2000, con un'ammenda variabile da €. 25,00 ad €. 500,00 che sarà applicata dall'organo competente individuato ai sensi dell'art. 17 delle Legge 24.11.1981, n. 689 fatte salve tutte le altre responsabilità, anche di carattere penale, previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. In particolare, le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle disposizioni anti-CoViD-19 saranno applicate secondo il massimo edittale previsto

## DISPONE

altresì, che la presente Ordinanza Sindacale venga resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio *on-line*, sul sito del Comune di Realmonte, nei luoghi pubblici di maggiore frequenza, nei chioschi e stabilimenti ricadenti nelle spiagge comunali, così da intendersi formalmente comunicata a tutti gli interessati.

## TRASMETTE

copia della presente Ordinanza, per conoscenza e per eventuali provvedimenti di competenza:

- a) alla Prefettura di Agrigento;



- b) alla Questura di Agrigento;
- c) al Commissariato della Polizia di Stato di Porto Empedocle;
- d) al Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento;
- e) al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento;
- f) al Comando Tenenza della Guardia di Finanza di Porto Empedocle;
- g) al Comando Stazione dei Carabinieri di Realmonte;
- h) al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento
- i) al Comando della Polizia Provinciale di Agrigento;
- j) al Comando di Polizia Municipale;
- k) alla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle;
- l) alla Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
- m) al Comando della Polizia Provinciale di Agrigento;
- n) al Dipartimento della Protezione Civile – Servizio per la Provincia di Agrigento;
- o) all'Ufficio Territoriale UTA di Agrigento;
- p) all'AS.P. di Agrigento;
- q) al Comando di Polizia Municipale;

## RENDE NOTO

che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso ricorso:

- 1) entro 60 giorni al T.A.R. Sicilia, nei termini e modi previsti dall'art. 2 e segg. della Legge 06.12.1971 n. 1034;
- 2) entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e segg. del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

IL SINDACO  
v. Santina Lattuca

